VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 2232

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI **(FORLANI)**

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO (DONAT-CATTIN)

Modifica dell'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni

Presentato alla Presidenza il 1º giugno 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, contiene disposizioni intese a prevenire e ad eliminare disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni: in particolare stabilisce che gli impianti e gli apparati elettrici e radioelettrici e le linee di trasmissione di energia elettrica devono rispondere a precise prescrizioni tecniche da determinare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

L'ultimo comma del medesimo articolo 398, inoltre, subordina l'immissione in

commercio e l'importazione a scopo di commercio degli apparati che possono provocare radiodisturbi alla certificazione di rispondenza rilasciata dall'Amministrazione postelegrafonica.

La complessità e vastità che sono proprie della materia dei radiodisturbi, la difficoltà di condensare in un unico provvedimento le prescrizioni tecniche da imporre per le svariate categorie delle apparecchiature in questione nonché il fatto che l'argomento formava oggetto di studi presso i competenti organi delle Comunità europee hanno sinora impedito l'emanazione del decreto presidenziale cui si è fatto cenno dianzi.

Ora il Consiglio delle Comunità europee, in base all'articolo 100 del Trattato di Roma, ha adottato, il 4 novembre 1976, le seguenti due direttive:

- a) n. 76/889 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi;
- b) n. 76/890 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter.

Le suddette direttive, partendo dalla considerazione che nella maggior parte degli Stati membri le disposizioni concernenti gli apparati di cui trattasi sono fra loro difformi, intendono eliminare tali disparità che incidono direttamente sul regolare funzionamento del Mercato comune.

Ai sensi degli articoli 5 e 189 del menzionato Trattato istitutivo della Comunità economica europea, si impone ora all'Italia l'obbligo di adeguare la legislazione interna alle due direttive comunitarie.

Tale adempimento può essere soddisfatto attraverso la concreta applicazione del citato articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni al quale, peraltro, si ritiene utile apportare talune modifiche ed integrazioni con l'unito disegno di legge.

La modifica sostanziale consiste nel demandare non più ad un decreto presidenziale, ma ad un decreto interministeriale il compito di stabilire le prescrizioni tecniche volte a prevenire e ad eliminare i radiodisturbi.

Al riguardo è da considerare che detto diverso strumento:

è indubbiamente più agile del decreto presidenziale e, quindi, realizza una notevole semplificazione della procedura; risponde meglio alle caratteristiche squisitamente tecniche della materia da disciplinare;

consente un celere adattamento normativo sia alle future direttive CEE già preannunciate sull'argomento che alla continua evoluzione tecnologica del settore.

L'integrazione del più volte citato articolo 398 riguarda i mezzi per dimostrare la rispondenza del materiale, degli apparati e degli impianti alle prescrizioni tecniche in tema di radiodisturbi: si prevede che la dimostrazione in parola possa essere offerta, oltre che dalla certificazione rilasciata dall'Amministrazione postelegrafonica, anche da apposita dichiarazione del costruttore o dell'importatore ovvero dall'apposizione di un contrassegno o dal rilascio di un attestato di conformità da parte degli organismi che saranno designati da ciascuno degli Stati membri delle Comunità europee: i decreti interministeriali contenenti le prescrizioni tecniche determineranno, di volta in volta, quali mezzi potranno essere utilizzati per la dimostrazione di cui trattasi, tenendo debito conto delle disposizioni recate in proposito dalle direttive CEE.

Per quanto concerne le ipotesi di violazione delle norme contenute nel nuovo testo dell'articolo 398, si è dell'avviso che le sanzioni già previste nell'articolo 399 del codice postale siano sufficientemente adeguate allo scopo.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si attribuisce ai Ministeri delle poste e dell'industria il compito di vigilare sulla piena osservanza delle norme previste dall'articolo 1 anche attraverso accertamenti da svolgere direttamente o tramite istituti ed organismi qualificati nel settore ed appositamente autorizzati.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« È vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee, ove esistano.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma».

ART. 2.

La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo 1 è demandata al Ministero delle poste e del-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

le telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che hanno facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi le disposizioni recate dal medesimo articolo 1.